

L. 17-12-2012 n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.

Art. 12

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Art. 12 comma 7: CONSULTAZIONE FSE

L'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari online avviene secondo modalità determinate da apposito decreto del Ministro della Salute e del Ministro per l'Innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'Economia, **sentita la Conferenza Stato Regioni.**

Art. 12 comma 11: SISTEMI DI SORVEGLIANZA E REGISTRI DI MORTALITA', TUMORI E ALTRE PATOLOGIE

I sistemi di sorveglianza e i registri sono istituiti con DPCM, su proposta del Ministro della salute, **previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni** e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 comma 13: SISTEMI DI SORVEGLIANZA E REGISTRI DI MORTALITA', TUMORI E ALTRE PATOLOGIE

Con regolamento, da adottare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e **previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Art. 13

Prescrizione medica e cartella clinica digitale

Art. 13 comma 2: PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE

Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le Regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra Regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza. Le modalità di attuazione del presente comma saranno definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **di intesa con la Conferenza Stato - Regioni.**